



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N. 30246/16 - Sez. VII
Avv.Fico

Si prega di indicare nella
successiva corrispondenza i
dati sopra riportati

Segue nota del
Prot. n.

OGGETTO: Amoruso Biagio Gregorio c/MIUR

Si trasmette per una celere esecuzione l'unita ordinanza n. 6549/16 del TAR Lazio, Sez. III bis che, stante il consolidato orientamento in materia di inserimento nelle G.A.E. di insegnanti c.d. "diplomati magistrali" in anno scolastico anteriore al 2001/2002 ed in attesa della definizione della questione rimessa alla Adunanza Plenaria dal Consiglio di Stato, sez. VI con Ordinanza 364 del 29 gennaio 2016, ha accolto la domanda cautelare ex adverso proposta e ordinato la notificazione per pubblici proclami tramite pubblicazione sul sito web del MIUR secondo le modalità ivi previste.

L'Avvocato estensore
Valentina Fico

il Vice Avvocato Generale
Vincenzo Nunziata

Pubblicato il 25/10/2016

N. 06549/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09038/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9038 del 2016, proposto da Biagio Gregorio Amoruso, Leone Antonio Maria, Forgione Caterina, Minniti Silvana, Scalea Maria, Flecca Alessio, Locanto Giuseppina, Marrazzo Teresa, Di Gennaro Leonardo, Palmariggi Ilio Pasquale, Rosaci Elisa, Amato Rita, Coppola Aldo, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Raimondo C.F. RMNPTR69T12M140R, Domenico Ligato C.F. LGTDNC64S29F112K, con domicilio eletto presso Pietro Raimondo in Roma, viale Angelico, 78; Prigoliti Caterina, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Raimondo C.F. RMNPTR69T12M140R, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Angelico, 78;

contro

IL Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, l'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, l'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, l'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Salvatore Zaccuri non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del decreto MIUR n. 495 del 22.6.16 nella parte in cui ha aperto la finestra annuale per lo scioglimento delle riserve per i docenti in procinto di conseguire l'abilitazione, per inserire il titolo di sostegno o il riconoscimento dello stato di riservista, omettendo di dare esecuzione alla sentenza del C.d.S. 3658/14 - mancato reinserimento nel GAE di chi non ha prodotto la domanda nei termini

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dell'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dell'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dell'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e dell'Usr - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la Sezione si è pronunciata su un caso analogo, di cancellazione definitiva dalle GAE a causa della mancanza di manifestazione di interesse alla permanenza, con la sentenza n. 8308 del 20 luglio 2016, con la quale il ricorso r.g. n. 11934/2014 è stato respinto;

Ritenuto, da parte del Collegio, di dovere fare integrale richiamo nel presente caso alle motivazioni della citata sentenza (e ad altri precedenti della Sezione, tra i quali la sentenza n. 4460/2015 del 23 marzo 2015 in ordine all'inserimento in GAE ai sensi del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con

modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14) e pertanto di respingere l'istanza cautelare;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO